


*istituti di pagamento è davvero enorme. L'altro punto interessante è lo strumento giuridico con cui si opera nei confronti della clientela che è il conto di pagamento. Il conto di pagamento è definito nella direttiva come un conto corrente che registra le operazioni di pagamento, non si possono fare operazioni d'investimento in titoli, di raccolta e di credito. Quindi è una definizione in parte molto semplice, in parte importante, perché sottesa alla definizione giuridica di conto di pagamento vi è l'idea del cash pooling che con mia grande sorpresa si studia nelle università americane quale materia di economia e di finanza. Proprio per l'importanza per un operatore di indirizzare e sincronizzare tutte le operazioni d'incasso e pagamento in un unico conto. E' fondamentale anche per quanto concerne la sincronizzazione delle operazioni perché riduce chiaramente la richiesta di capitali di finanziamento alle banche. È la centralità del conto di pagamento su cui credo si voglia intrattenere l'Avvocato Zitiello per quanto riguarda gli aspetti più giuridici.*

### **Avv. Luca Zitiello**

*Il conto di pagamento: una novità giuridica per famiglie, imprese e pubblica amministrazione*



È un vero piacere essere qui questa mattina per una serie di motivi: perché parliamo di un argomento estremamente interessante, innovativo, di frontiera e perché ne parliamo all'interno di una realtà, come la Cabel, che si è resa protagonista delle novità normative, capendo probabilmente prima delle altre tutte le potenzialità che queste novità normative contenevano. Peraltro considero un privilegio, oltre il fatto di essere stato invitato, anche quello di poter collaborare professionalmente con il gruppo Cabel per la redazione degli apparati contrattuali che supportano questo tipo di operatività. Quindi davvero un sentito ringraziamento per essere partecipe di questa iniziativa. L'argomento che tratteremo è di carattere normativo - giuridico, ma cercherò di essere il più sintetico possibile e di sviluppare dei concetti di per sé tecnici in maniera sostanzialmente atecnica e discorsiva. Credo che la cosa più importante da capire sia l'effettiva novità che è derivata

ancora una volta da una direttiva comunitaria. Durante la pausa ragionavo con alcuni partecipanti su vantaggi e svantaggi dell'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e dell'aver condiviso la moneta unica. Si possono avere opinioni diverse sul punto. Sta di fatto che sotto un profilo normativo credo si possa convenire sulla circostanza che le uniche riforme che hanno introdotto novità e razionalizzato la nostra normativa negli ultimi anni derivano dall'adeguamento a direttive comunitarie. Nelle parti non coperte da direttiva comunitaria dove il legislatore italiano si avventura in proprio, in effetti, i disastri sono notevoli e di questo peraltro non trae nessun beneficio l'economia, qualche volta i professionisti e gli avvocati, ma non è questo che dovrebbe informare un sistema economico corretto. La direttiva comunitaria PSD, acronimo che sta per Payment Service Directive, direttiva sui servizi di pagamento, ha comportato davvero grandissime novità in termini di armonizzazione dei pagamenti, ma di questo si è ampiamente parlato in altre occasioni. Quello su cui conviene concentrarsi è invece il fatto che, proprio in ragione della direttiva e della normativa interna di attuazione, ossia la legge comunitaria, il decreto legislativo e da ultimo le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia del febbraio 2010 (quindi stiamo parlando ormai di un corpus normativo che ha avuto una sua completezza) si è introdotta la nuova figura degli istituti di pagamento. Da un punto di vista tecnico vuol dire una sorta di rivoluzione epocale, perché l'attività di pagamento storicamente è sempre stata pertinenza del sistema bancario. È evidente che in prima battuta la riserva di attività in capo alle banche è la raccolta del risparmio per l'esercizio del credito. Sta di fatto che però l'attività bancaria ha sempre compreso al suo interno i servizi di pagamento e quindi la vera rivoluzione è quella di aver voluto creare delle strutture alternative che, pur non essendo enti creditizi, svolgono un'attività che storicamente però è sempre stata di pertinenza del sistema bancario: quella dei pagamenti. Il legislatore comunitario ha individuato una figura autonoma ed ha stabilito dei requisiti organizzativi e patrimoniali, ispirato sempre da principi di concorrenza e competitività. Il ragionamento di fondo è stato il seguente: il mondo dei servizi di pagamento, al fine di garantire dei pagamenti con valute certe, oltre a dover essere armonizzato imponendo regole uniformi nell'Unione Europea, doveva essere snellito con l'obiettivo di realizzare una

maggior efficienza ed una significativa riduzione dei costi. La manovra si poteva considerare completa qualora l'elemento di concorrenza e di competitività fosse stato accelerato e incrementato dalla creazione di una nuova figura, molto meno ingombrante di una banca, con dei requisiti molto più bassi, più flessibile e che soprattutto potesse essere sostanzialmente trasversale. Nel momento in cui si sottopone a riserva l'attività dei servizi di pagamento e si dà la possibilità di esercitarla ad un intermediario autonomo, si compiono una serie di passaggi, non ultimo il fatto che questo soggetto possa essere istituito da realtà che non hanno alcun collegamento con il mondo bancario. Quindi possono essere realtà legate al mondo della telefonia, ai carburanti, alla grande distribuzione. Come noto, l'industria ha dei limiti di detenzione di partecipazioni in istituti di credito in ragione delle problematiche legate al conflitto d'interesse. La natura e le caratteristiche specifiche dei servizi di pagamento consentono di non applicare il principio della separazione bancaindustria. Questi servizi hanno dei requisiti totalmente diversi che si riflettono a cascata proprio sul funzionamento dell'istituto di pagamento. Uso un'espressione forte, ma che riesce a far comprendere la materia: l'istituto di pagamento opera in modo piuttosto simile a quello di una Sim, ossia una società d'intermediazione mobiliare. Il modello, derivante dalla normativa consolidata, è analogo. Infatti, abbiamo un soggetto che può chiedere l'abilitazione a svolgere una serie di attività, tra cui i servizi di pagamento. Peraltro nell'implementazione italiana della normativa il soggetto può essere anche multifunzionale e, attraverso le facoltà previste dal nostro Codice Civile, cioè quella del patrimonio separato, dedicare un patrimonio separato della società all'esercizio dell'attività dei servizi di pagamento. I requisiti patrimoniali sono molto bassi. In funzione dei servizi prestati, si va da 20.000 a 50.000 fino a un massimo di 125.000 euro. L'istituto di pagamento non fa raccolta del risparmio, quindi non è una banca. Ciò che il cliente consegna all'istituto di pagamento non rappresenta un deposito né, tanto meno, un deposito bancario. Si mutua il concetto di completa separazione patrimoniale. Un soggetto che intende utilizzare un istituto di pagamento, attribuendogli un mandato perché esegua pagamenti per suo conto, conferisce denaro a titolo di provvista. E, infatti, detta provvista viene versata sul conto di pagamento. Quando l'istituto di pagamento riceve

i soldi, opera sostanzialmente nello stesso modo di una Sim: i soldi versati all'istituto di pagamento non rappresentano un deposito irregolare e quindi non comportano il trasferimento della proprietà del denaro dal cliente all'istituto di pagamento. Prima la direttiva poi il decreto legislativo di recepimento precisano che i soldi dei clienti rappresentati dai conti di pagamento sono un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello dell'istituto su cui evidentemente i creditori dell'istituto di pagamento non potranno mai rifarsi. Questo costituisce un elemento di grande garanzia per i clienti e ha rappresentato tecnicamente il modo attraverso il quale si è riusciti a creare un intermediario con così bassi requisiti patrimoniali. È questo l'elemento di passaggio. Se si fosse utilizzato uno strumento diverso, evidentemente i rischi in capo all'istituto sarebbero stati enormi, ma non sarebbe stato un istituto di pagamento, avrebbe raccolto risparmio tra il pubblico ed avrebbe assolto a funzioni diverse. Invece il conto di pagamento serve a regolare il rapporto di provvista fra mandante e mandatario, ossia tra cliente e istituto di pagamento. L'istituto di pagamento non potrà eseguire bonifici e pagamenti di ogni tipo se non ha il rapporto di provvista da parte del cliente. A sua volta tutto ciò comporta delle ulteriori conseguenze: proprio perché non funziona come una banca e non fa raccolta del risparmio nei confronti del pubblico, sta fuori dalla riserva di attività di cui all'articolo 10 del Testo Unico Bancario, e proprio perché non è un deposito, il conto di pagamento di regola non offre remunerazioni. Quindi le somme date agli istituti di pagamento sono finalizzate all'esecuzione di pagamenti, non a creare un rendimento nei confronti del soggetto che le conferisce. Normalmente l'istituto di pagamento opera utilizzando il conto di pagamento. Potrebbe pagare anche su singola rimessa del cliente, ossia eseguire un pagamento a fronte della provvista fornita di volta in volta all'istituto di pagamento. È evidente che è un sistema poco utilizzato perché non è interessante se confrontato con la creazione del conto. Se l'istituto ha 1000 clienti, avrà 1000 conti di pagamento. Ogni conto di pagamento è separato dall'altro e quindi, al pari delle Sim, avremo un sistema di subrubricazione dei conti. Il denaro, come abbiamo detto, resta di proprietà del cliente e quindi, in caso d'insolvenza dell'intermediario, il cliente conserva un'azione di rivendica del denaro. Non un'azione d'insinuazione

come è la moneta elettronica e come è ad esempio una carta prepagata. Da un punto di vista sostanziale, essendo la carta lo strumento operativo del conto di pagamento, e il conto di pagamento fondandosi sul rapporto di provvista, è indirettamente rappresentativa di una somma di denaro. Quella carta è rappresentativa del conto di pagamento, quindi della somma di denaro presente sul conto di pagamento, perché è in grado di spendere la somma che c'è sopra. Quindi, da un punto di vista formale e da un punto di vista giuridico, ripeto non potrà mai diventare una carta prepagata o una moneta elettronica, ma non è sbagliato dire che, da un punto di vista sostanziale, basandosi su un conto di provvista e potendo essere spesa nei limiti del conto di provvista, salvo l'ipotesi di finanziamento sui pagamenti, in realtà funziona su un concetto di rappresentatività della somma di denaro su cui è appoggiata. Spero che queste nozioni, che in modo rapido e sintetico ho cercato di trasmettervi, siano potute comunque essere utili a capire quali siano gli elementi di grande innovazione, flessibilità e utilità di uno strumento che sembra davvero ben coniugarsi con le nuove esigenze dell'economia europea e mondiale e soprattutto ben sposarsi con il sempre crescente sviluppo tecnologico. Così che, essendo nei caratteri di Cabel, la tecnologia, l'efficienza e soprattutto l'innovazione, davvero sembra che questo matrimonio possa portare, e gli auguriamo tutti, dei frutti straordinari. Grazie

## **Dr. Gerardo Coppola**

*Moderatore*

*Grazie, Avvocato Zitiello per la chiarezza con cui ha raccontato e illustrato la natura giuridica dei diversi soggetti finanziari: la banca, la SIM e le caratteristiche che contraddistinguono un Istituto di pagamento. Prima di passare la parola al Dottor Gomes, c'è un breve intervento del Professor Gai.*

## **Prof. Lorenzo Gai**

*2° intervento*

Mi pare che l'amico e avvocato Zitiello abbia perfettamente definito giuridicamente l'ambito, il perimetro di gioco in cui si muove l'istituto di pagamento. Mi ha suscitato una riflessione che vi riporto, solo una brevissima chiosa di carattere quasi ontologico. Nel corso di Economia degli Intermediari